

Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2025

del 6 novembre 2024

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), in particolare l'articolo 322;
visto l'articolo 39 LT concernente la compensazione degli effetti della progressione a freddo,

decreta:

Reddito da sostanza immobiliare; valore locativo

(art. 20 LT)

Art. 1 ¹Il valore locativo corrisponde al valore di mercato della pigione per immobili dello stesso genere nella medesima posizione.

²Il valore locativo delle abitazioni primarie corrisponde mediamente al 60–70% del valore di mercato della pigione; in mancanza di altri elementi utili al suo calcolo, esso corrisponde, di regola, al 90% del valore di reddito determinato dall'Ufficio di stima nella decisione di stima.

Deduzione delle spese professionali per attività lucrativa dipendente

(art. 25 LT)

a) principio

Art. 2 ¹Il contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta con quest'ultimo.

²Non è ammessa la deduzione delle spese prese a carico dal datore di lavoro o da terzi, delle spese private causate dalla posizione professionale del contribuente nonché di quelle per il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art. 33 lett. a LT).

³Se ambedue i coniugi svolgono un'attività lucrativa dipendente le deduzioni sono ammesse per ciascuno di essi; quando un coniuge aiuta l'altro nella professione, nel commercio o nell'impresa, le deduzioni sono ammesse se esiste un rapporto di servizio che prevede conteggi con le assicurazioni sociali.

b) spese di trasporto

Art. 3 ¹Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

- per l'uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
- per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motocicletta con targa di controllo su fondo giallo: fino a 700 franchi l'anno, ma al massimo il costo del mezzo di trasporto pubblico;
- per l'uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un'automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.

²Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 60 cts. per le automobili.

³La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa (15 franchi al giorno o 3'200 franchi l'anno).

c) spese supplementari per doppia economia domestica

Art. 4 ¹Sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio; la relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio.

²La deduzione è stabilita come segue:

- a) se il contribuente rientra ogni giorno al domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa: 15 franchi il giorno o 3'200 franchi l'anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa;
- b) se il contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana, per ogni pasto consumato fuori casa: 15 franchi, vale a dire 30 franchi il giorno o 6'400 franchi l'anno se le medesime circostanze sussistono tutto l'anno.

³Se il costo dei pasti è ridotto poiché consumati in parte o totalmente nella mensa del datore di lavoro oppure se quest'ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni previste dal capoverso 2 sono ammesse solo nella misura della metà (7.50 franchi il giorno o 1'600 franchi l'anno, rispettivamente 22.50 franchi il giorno o 4'800 franchi l'anno); se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto.

⁴Se al luogo di lavoro il contribuente dispone di un monolocale o di un appartamento munito di cucina, la deduzione per i pasti o il pasto ivi consumati non viene riconosciuta in quanto il contribuente non ha alcuna spesa supplementare.

d) spese supplementari di alloggio

Art. 5 ¹Sono considerate spese supplementari di alloggio quelle causate dal pernottamento al luogo di lavoro quando il contribuente vi soggiorna durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana.

²È ammessa la deduzione dell'effettivo costo fino a un massimo di 800 franchi per l'affitto di una camera e dell'effettivo costo fino a un massimo di 1'000 franchi per l'affitto di un monolocale o di un appartamento munito di cucina e, a titolo di spese di trasporto, le spese per il rientro regolare al domicilio fiscale oltre a quelle stabilite dall'articolo 3 per il trasporto dalla propria abitazione al luogo di lavoro.

e) lavoro a turni o notturno

Art. 6 ¹Il contribuente che svolge un lavoro a turni o di notte può dedurre per ogni giorno di lavoro a turni o di notte di almeno 8 ore consecutive: 15 franchi oppure 3'200 franchi l'anno se il lavoro a turni o di notte è svolto tutto l'anno e se la spesa è effettivamente sostenuta; questa deduzione non può essere cumulata con quelle per spese supplementari per doppia economia domestica previste dall'articolo 4.

²Il totale dei giorni di lavoro a turni o notturno deve essere attestato dal datore di lavoro nel certificato di salario.

³Il lavoro a orario irregolare è equiparato al lavoro a turni, se i due pasti principali non possono essere consumati a domicilio all'ora consueta.

f) altre spese professionali

Art. 7 ¹Sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all'esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l'acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hardware e software), di riviste e libri specializzati, per l'uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l'usura particolare delle scarpe e degli abiti di lavoro, per lavori pesanti ecc.

²La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di 3'000 franchi l'anno oppure delle spese effettive; in quest'ultimo caso devono essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale.

³La deduzione complessiva del capoverso 2 è dimezzata se l'attività lucrativa dipendente è esercitata per meno di 6 mesi all'anno o con un grado di occupazione inferiore al 50%.

g) attività accessoria

Art. 8 ¹Per l'esercizio di un'attività lucrativa accessoria occasionale dipendente e in sostituzione delle spese professionali ammesse dagli articoli precedenti è accordata una deduzione complessiva di 800 franchi l'anno.

²Se, in luogo della deduzione complessiva del capoverso 1, il contribuente fa valere spese più elevate, la totalità delle spese effettive e la loro necessità professionale devono essere giustificate.

Deduzione delle spese professionali per attività lucrativa indipendente

(art. 26 LT)

Art. 9 Le spese di formazione a fini professionali che non sono considerate come spese aziendali e professionali giustificate possono, se ne adempiono le condizioni, rientrare nelle deduzioni generali ai sensi dell'articolo 32 capoverso 1 lettera n LT.

Spese di formazione a fini professionali

(art. 32 cpv. 1 lett. n LT)

Art. 10 Per spese di formazione a fini professionali si intendono le spese che permettono al contribuente di mantenere il suo posto di lavoro, di avanzare professionalmente o che sfociano in una qualifica professionale che permette di esercitare una nuova attività lucrativa dipendente o indipendente oppure di riprenderne una già esercitata precedentemente. Le spese di formazione a fini professionali includono le spese di formazione e di formazione continua, nonché le spese di riqualificazione riguardanti l'attività professionale.

Deduzione per figli agli studi

(art. 34 LT)

Art. 11 ¹Per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, sono riconosciute le seguenti deduzioni:

1. 1'300 franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di perfezionamento professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della scuola o del luogo di formazione;
2. 2'000 franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
3. 4'800 franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

4. 6'600 franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di perfezionamento fuori Cantone o frequenta studi d'ordine accademico in Ticino o fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio;
5. 13'900 franchi se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio.

²In tutti i casi, deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto.

³Gli assegni o borse di studio fino a 1'000 franchi l'anno danno diritto all'intera deduzione del capoverso 1; per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione dell'intera deduzione.

Calcolo delle aliquote dell'imposta alla fonte

(art. 106, 107 e 111 LT)

Art. 12 ¹La Divisione delle contribuzioni elabora le tabelle delle aliquote per le imposte alla fonte conformemente agli articoli 106, 107 e 111 LT e alle ordinanze e direttive federali in materia.

²Per l'imposta cantonale valgono le seguenti deduzioni forfetarie:

1. Contributi AVS / AI / IPG	5.3%	del salario lordo
2. Contributi AD	1.10%	del salario lordo fino a fr. 148'200.- (massimo fr. 1'630.20)
3. Contributi AINP	1%	del salario lordo (massimo fr. 1'482.-)
4. Contributi alla previdenza professionale (2° pilastro)	4.50%	del salario lordo (massimo fr. 40'824.-)
5. Deduzione per premi assicurativi e interessi sui capitali a risparmio	1.50%	del salario lordo per le persone sole (massimo fr. 5'500.-)
	2%	del salario lordo per i coniugi (massimo fr. 10'900.-)
	2.25%	del salario lordo per i coniugi con 1 figlio (massimo fr. 10'900.-)
	2.50%	del salario lordo per i coniugi con 2 figli o più (massimo fr. 10'900.-)
6. Deduzione per spese professionali (spese di trasporto, per pasti fuori domicilio e per le altre spe- se necessarie alla professione)	fr. 4'600.- fr. 8'200.-	per i contribuenti con un solo reddito per i contribuenti coniugati con doppio reddito
7. Deduzione per coniugi con doppio reddito	fr. 8'100.-	
8. Deduzione per figli	fr. 11'500.-	per figlio

³Il moltiplicatore medio comunale è del 79%.

Persone che esercitano la prostituzione

Art. 13 ¹Le persone che esercitano la prostituzione ai sensi della legge sull'esercizio della prostituzione del 22 gennaio 2018 (LProst) devono versare un'imposta forfetaria di 25 franchi al giorno direttamente al gerente del locale erotico. Se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili, l'imposta diventa definitiva.

²Le persone attive in un appartamento dispensato dall'obbligo autorizzativo conformemente all'articolo 14 capoverso 1 LProst versano il citato importo direttamente all'autorità fiscale negli stessi termini previsti per il gerente.

³Il gerente del locale erotico ha l'obbligo di trattenere e versare detti importi all'autorità fiscale, conformemente a quanto previsto dalla LProst e dalle direttive emanate dalla Divisione delle contribuzioni.

Modifica di atti normativi

Art. 14 La modifica di atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Entrata in vigore

Art. 15 Il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Bellinzona, 6 novembre 2024

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Allegato di modifica di atti normativi

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è modificata come segue (art. 39 LT):

Art. 13 cpv. 3 lett. a

³L'imposta che sostituisce l'imposta sul reddito è calcolata sulla base delle spese annuali corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, sostenute durante il periodo di calcolo in Svizzera e all'estero, ma almeno in base al più elevato degli importi seguenti:

a) 434'700 franchi;

Art. 23 ^fbis, j e m

Sono esenti da imposta:

(...)

^fbis) il soldo dei pompieri di milizia sino a concorrenza di un importo di 5'400 franchi all'anno per prestazioni in relazione all'adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri (esercitazioni, servizi di picchetto, corsi, ispezioni e interventi effettivi per salvataggi, lotta contro gli incendi, lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri causati da elementi naturali e simili); sono eccettuati gli importi forfettari per i quadri, le indennità di funzione, le indennità per i lavori amministrativi e le indennità per prestazioni volontarie fornite dai pompieri;

(...)

j) le singole vincite, ai giochi di grande estensione ammessi secondo la LGD e ai giochi da casinò in linea ammessi secondo la LGD, fino a 1'070'400 franchi;

(...)

m) le singole vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettera d) ed e) LGD non sottostanno a quest'ultima, purché non superino il limite di 1'100 franchi.

Art. 32 cpv. 1 lett. g, m, n e cpv. 2

¹Sono dedotti dai proventi:

(...)

g) i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la lettera f), contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di 10'900 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 5'500 franchi per gli altri contribuenti; per i contribuenti che non versano contributi alle istituzioni di previdenza professionale e a forme riconosciute della previdenza individuale vincolata queste somme sono aumentate di 4'500 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 2'300 franchi per gli altri contribuenti;

(...)

m) fino a concorrenza di un importo di 10'600 franchi, i contributi dei membri e i versamenti ai partiti:

- iscritti nel registro dei partiti conformemente all'articolo 76a della legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976,
- rappresentati in un parlamento cantonale, o
- che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nell'ultima elezione di un parlamento cantonale;

n) le spese di formazione e formazione continua professionali, comprese le spese di riqualificazione, fino a concorrenza di una somma globale di 10'700 franchi, purché il contribuente:

- abbia conseguito un diploma del livello secondario II conformemente al sistema educativo svizzero riconosciuto, oppure
- abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II.

(...)

²Se i coniugi vivono in comunione domestica, sono dedotti 8'100 franchi dal reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal commercio o dall'impresa dell'altro; una deduzione analoga è concessa quando uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro.

Cura dei figli da terzi

Art. 32a Dal reddito sono deducibili le spese comprovate per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità d'esercitare attività lucrativa del contribuente fino ad un importo massimo di 26'200 franchi.

Art. 34 cpv. 1

¹Sono dedotti dal reddito netto:

a) per ogni figlio minorenni, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 11'500 franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all'autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà;

b) per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa al cui sostentamento il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5'900 franchi, una deduzione per sostentamento da 5'900 a 11'500 franchi al massimo; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a);

- c) per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, che frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, un massimo di 13'900 franchi, secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati.

Art. 35 cpv. 1, 2 e 3

¹L'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie			Aliquote di ogni categoria	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria	Aliquota effettiva del massimo di categoria	
			%	fr.	%	
fino		a fr.	12'500	0.160	20.00	0.160
da fr.	12'600	a fr.	17'400	5.232	276.40	1.588
da fr.	17'500	a fr.	20'800	5.949	478.65	2.301
da fr.	20'900	a fr.	26'000	3.923	682.65	2.625
da fr.	26'100	a fr.	30'100	7.499	990.10	3.289
da fr.	30'200	a fr.	39'900	9.461	1'917.25	4.805
da fr.	40'000	a fr.	52'700	10.377	3'245.50	6.158
da fr.	52'800	a fr.	58'100	10.988	3'838.85	6.607
da fr.	58'200	a fr.	73'000	11.800	5'597.05	7.667
da fr.	73'100	a fr.	91'400	11.597	7'730.95	8.458
da fr.	91'500	a fr.	113'900	12.470	10'536.60	9.250
da fr.	114'000	a fr.	227'800	13.080	25'435.00	11.165
da fr.	227'900	a fr.	380'600	14.040	46'888.10	12.319
da fr.	380'700	in avanti		14.500		

²Per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, l'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie			Aliquote di ogni categoria	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria	Aliquota effettiva del massimo di categoria	
			%	fr.	%	
fino		a fr.	20'400	0.145	29.60	0.145
da fr.	20'500	a fr.	24'800	3.923	202.25	0.815
da fr.	24'900	a fr.	28'200	4.360	350.50	1.242
da fr.	28'300	a fr.	33'100	2.616	478.65	1.446
da fr.	33'200	a fr.	42'300	3.923	839.60	1.984
da fr.	42'400	a fr.	47'800	6.540	1'199.30	2.508
da fr.	47'900	a fr.	60'600	7.848	2'203.85	3.636
da fr.	60'700	a fr.	79'800	10.116	4'146.05	5.195
da fr.	79'900	a fr.	90'400	11.074	5'319.90	5.884
da fr.	90'500	a fr.	122'600	12.645	9'391.45	7.660
da fr.	122'700	a fr.	141'000	12.034	11'605.70	8.230
da fr.	141'100	a fr.	183'200	12.906	17'052.10	9.307
da fr.	183'300	a fr.	227'800	13.777	23'196.85	10.182
da fr.	227'900	a fr.	303'900	14.302	34'080.35	11.214
da fr.	304'000	a fr.	761'400	14.650	101'102.50	13.278
da fr.	761'500	in avanti		14.500		

³I redditi inferiori a 12'500 franchi, per i contribuenti di cui alle categorie del capoverso 1, e a 20'400 franchi, per i contribuenti di cui alle categorie del capoverso 2, sono esenti da imposta. Le frazioni di reddito inferiori a 100 franchi non sono computate.

Art. 36 cpv. 2 e 3

²L'imposta annua intera è calcolata sul totale della somma delle vincite imponibili (ai sensi del cpv. 1), al netto di una deduzione forfettaria, per costi delle poste giocate, del 5 per cento, calcolata sul lordo di ogni singola vincita e considerato un massimo di 5'400 franchi per vincita.

³In deroga al capoverso 2, dalle singole vincite ai giochi da casinò in linea di cui all'articolo 23 lettera j) sono dedotte le poste prelevate durante l'anno fiscale dal conto in linea del giocatore, ma al massimo 26'800 franchi.

Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l'applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l'anno 2025

del 6 novembre 2024

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal),

decreta:

Periodo fiscale determinante

(art. 40 lett. a LCAMal)

Art. 1 Per la determinazione del reddito disponibile di riferimento si applicano le classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2022.

Premi medi di riferimento

(art. 40 lett. b LCAMal)

Art. 2 L'importo del premio medio di riferimento ammonta a:

- fr. 7'678 per gli adulti;
- fr. 5'733 per i giovani adulti;
- fr. 1'755 per i minorenni.

Entrata in vigore e durata di validità

Art. 3 Il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° gennaio 2025 e mantiene la sua validità fino al 31 dicembre 2025.

Bellinzona, 6 novembre 2024

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**